



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6226

Seduta del 04/04/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE LOMBARDE DI CUI ALLA DGR XI/4478/2021

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Enrico Capitanio

L'atto si compone di 14 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21” con la quale la Regione:

- riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
- incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
- sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;

VISTI in particolare gli artt. 14 e 15 della l.r. 36/2015 che istituiscono e disciplinano il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifico (es. FRIM 7 Cooperazione) e una piena attuazione della legge regionale 36/2015;

RICHIAMATE:

- la DGR 10 febbraio 2010, n. 11329 “Potenziamento delle misure del Fondo per l'Imprenditorialità a sostegno delle aziende - in gestione presso Finlombarda spa- e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative” con la quale è stata attivata la linea d'intervento n. 7 “Cooperazione”, con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative, ed è stato disposto che la dotazione venisse incrementata con le risorse di cui alla l.r. 34/2008 derivanti dalle disponibilità e dai rientri dei fondi di rotazione ex l. n. 49/1985 ed ex l.r. n. 21/2003;
- la DGR 19 dicembre 2016, n. 6019 “Istituzione del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015” che ha istituito, in attuazione dell'art. 14 della l.r. 36/2015, il Fondo e ne ha approvato, all'allegato A, i criteri applicativi, individuando Finlombarda spa come soggetto gestore;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la l.r. n. 42 del 28/12/2017 “Legge di stabilità 2018-2020” e in particolare l’art. 1 comma 10 che, al fine di regolare la liquidità tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa, ha disposto il rientro di somme giacenti presso la Società, come previsti dalla l.r. 43 del 28/12/2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”, tra le quali anche le disponibilità residue del FRIM 7 giacenti in Finlombarda S.p.A. alla data del 30/09/2016 che costituivano parte della dotazione del fondo ex DGR 19 dicembre 2016, n. 6019;
- la DGR 11 dicembre 2018 n. 973 che ha approvato i “Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015” sostituendo integralmente l’Allegato A alla DGR 19 dicembre 2016, n. 6019 e individuando Finlombarda spa come soggetto gestore;

RICHIAMATE inoltre:

- la DGR del 21 dicembre 2020 n. XI/4097 che ha approvato i “Criteri applicativi della misura fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde in attuazione della L.R. 36 del 6 novembre 2015” volta a sostenerne la crescita, lo sviluppo, il consolidamento e il rilancio a seguito della pandemia, promuovendo in particolare il rafforzamento patrimoniale, con una dotazione finanziaria di 9.157.141,00 euro a valere risorse libere, annualità 2020, dei fondi FRIM COOPERAZIONE, LR 16/9,6 FONCOOPER e LR 21/03 presso Finlombarda, individuata come soggetto gestore;
- la DGR 22 marzo 2021, n. XI/4456 “Revisione della metodologia per l’assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, in sostituzione della DGR 24 ottobre 2018, n. XI/675”;
- la DGR 29 marzo 2021 n. XI/4478 “Modifiche alla D.G.R. n. XI/4097 del 21/12/2020 Criteri applicativi della misura fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde in attuazione della L.R. 36 del 6 novembre 2015- Approvazione dei nuovi criteri” che, a fronte degli effetti perduranti della crisi da Covid 19, sostituisce l’allegato A della DGR 21 dicembre 2020 n. XI/4097 rimodulando il contributo concesso prevedendo un sostegno ancora più importante sulla patrimonializzazione delle imprese ed allineando la metodologia per l’assegnazione del credit scoring alle imprese di cui alla DGR XI/4456/2021

DATO ATTO che la DGR XI/4478/2021, ha tra l’altro,

- disposto la copertura finanziaria, come già stabilito nella DGR 21 dicembre



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2020 n. XI/4097, a valere sulle risorse libere per euro 9.157.141,00 disponibili sui fondi presso Finlombarda, come di seguito indicati:

- o Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 9.105.440,00;
- o Codice gestione 00717 LR 16/93 euro 106.831,00;
- o Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 1.015.577,00;
- o Codice gestione 00739 LR 21/03 euro 2.429.333,00,

così come risulta dalla comunicazione pervenuta da Finlombarda con pec in data 17 novembre 2020 - Protocollo regionale n. O1.2020.0019381;

- previsto che la concessione ed erogazione delle agevolazioni, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:
 - o per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
 - o per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 Dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- stabilito che decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico i competenti provvedimenti attuativi;

RICHIAMATO il DDUO 27 maggio 2021 n. 7203 che in attuazione della DGR. n. 4478 del 29 marzo 2021 ha approvato il Bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde" ai sensi del quale:

- la domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del 07/06/2021;
- l'attuazione avviene tramite procedimento valutativo a sportello che rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria, euro 9.157.141,00, e comunque non oltre le ore 16:00 del 07/06/2022, salvo eventuale proroga;
- all'esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori Domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia;
- le Domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la scadenza naturale dello sportello prevista per la presentazione delle Domande;
- quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 10% delle risorse complessive, il Sistema Informativo Bandi online bloccherà la possibilità di ulteriore presentazione delle Domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando un avviso che informa dell'esaurimento delle risorse;

VERIFICATO che, la protocollazione delle domande in lista d'attesa ha superato la percentuale di overbooking stabilita nel richiamato DDUO n. 7203/2021 di euro 2.371.709,11;

DATO ATTO che Finlombarda spa, con nota del 21 febbraio 2022 Prot. O1.2022.0003497, ha aggiornato in merito allo stato di avanzamento del bando, segnalando che alla data del 31 gennaio 2022 il totale delle domande di agevolazione presentate è pari a n. 48, corrispondenti ad una agevolazione complessiva di 12.444.564,21 euro, di cui:

- n. 19 domande di agevolazione ammesse e finanziate corrispondenti ad una agevolazione concessa pari a 4.996.237,44 euro;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- n. 4 domande di agevolazione non ammesse corrispondenti ad una agevolazione richiesta (ma non concessa) pari a 390.219,98 euro;
- n. 15 domande di agevolazione in istruttoria corrispondenti ad una agevolazione richiesta pari a 4.220.931,97 euro;
- n. 10 domande di agevolazione in lista d'attesa corrispondenti ad una agevolazione richiesta pari a 2.837.174,82 euro;

CONSIDERATO che:

- la protocollazione delle domande in lista d'attesa non è imputabile alle imprese e pertanto si ritiene di considerarle tutte validamente presentate sulla lista d'attesa;
- l'elevata risposta al bando rileva la rispondenza della misura alle esigenze di crescita, sviluppo e rilancio delle cooperative lombarde;
- è prioritario per Regione Lombardia, in un frangente storico-economico particolarmente delicato come quello attuale, sostenere il consolidamento e il rafforzamento delle proprie imprese;

PRESO ATTO della nota O1.2022. 0005114 con cui Finlombarda spa ha trasmesso l'aggiornamento sulle disponibilità finanziarie sui fondi della cooperazione pari almeno a complessivi euro 7.237.985,12, così suddivise:

- Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 6.622.630,35;
- Codice gestione 00717 LR 16/93 euro 27.139,30;
- Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 205.947,47;
- Codice gestione 00739 LR 21/03 euro 382.268,00;

RITENUTO pertanto di incrementare per euro 7.237.000,00 a valere sulle risorse sopra richiamate la dotazione finanziaria della misura "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde" di cui alla DGR XI/4478/2021 e DDUO 7203/2021 a copertura:

- dell'innalzamento della lista d'attesa prevista dal bando approvato dal richiamato DDUO 723/2021 fino all'importo complessivo di euro 3.287.423,21 a copertura delle domande presentate;
- della riapertura dello sportello per euro 3.949.576,79;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa poi modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 che ha innalzato a 1.800.000 euro per impresa e s.m.i., salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTE:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo" fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

VISTA la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 per tutte le altre imprese;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

DATO ATTO che con d.d.g. 29 dicembre 2021, n. 18973, conseguentemente alla modifica della base giuridica statale di cui al D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 e nelle more della notifica statale e della successiva Decisione della Commissione in relazione all'autorizzazione della modifica del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495, per tutte le misure richiamate nel decreto medesimo, tra le quali rientra la misura "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde", è stato stabilito tra l'altro che le concessioni della quota di contributo a fondo perduto proseguiranno nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., fino al 30 giugno 2022 salvo ulteriore successiva proroga del Regime e dell'Aiuto;

VISTA la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 con cui la Commissione con aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

VERIFICATO che l'aggiornamento della base giuridica statale in relazione all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis DL 34/2020 e s.m.i. è avvenuto nel DL 27 gennaio 2022 n. 4 c.d. "Decreto Sostegni ter" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è già stato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;

DATO ATTO che le agevolazioni della misura “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde” come previsto dalla richiamata DGR 29 marzo 2021, n. XI/4478 sono concesse:

- entro il 30 giugno 2022, per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 modificato dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal DL c.d. “Sostegni ter” entro i massimali ivi previsti per singola impresa;
- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 Dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- stabilito che decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (30 giugno 2022 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in particolare degli artt. 1(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che:

- sono confermate tutte le disposizioni, ivi comprese quelle relative al Regime di Aiuto e all'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) già stabilite nella richiamata DGR 29 marzo 2021, n. XI/4478;
- il presente provvedimento non modifica l'inquadramento aiuti di cui alla richiamata D.G.R. n. XI/4478 del 29 marzo 2021 e dal Bando attuativo di cui al richiamato d.d.u.o. 27 maggio 2021 n. 7203;
- restano confermate tutte le disposizioni di cui alla richiamata D.G.R. n. XI/4478 del 29 marzo 2021 e dal Bando attuativo di cui al richiamato d.d.u.o. 27 Maggio 2021 n. 7203;
- sono demandati a successivi provvedimenti del Dirigente competente gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
- è stato acquisito sulla richiamata DGR 29 marzo 2021, n. XI/4478, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo";

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare per euro 7.237.000,00 la dotazione finanziaria della misura "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde" di cui alla DGR XI/4478/2021 e DDUO 7203/2021 a valere sulle seguenti disponibilità finanziarie



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sui fondi della cooperazione in gestione presso Finlombarda spa:

- Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 6.622.630,35,
- Codice gestione 00717 LR 16/93 euro 27.139,30,
- Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 205.947,47,
- Codice gestione 00739 LR 21/03 euro 382.268,00;

2. di stabilire che l'incremento andrà a copertura dell'innalzamento della lista d'attesa prevista dal bando approvato dal richiamato DDUO 723/2021 fino all'importo complessivo di euro 3.287.423,21 a copertura delle domande presentate, e della riapertura dello sportello per euro 3.949.576,79;
3. che le agevolazioni della misura "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde" come previsto dalla richiamata DGR 29 marzo 2021, n. XI/4478 sono concesse:
 - entro il 30 giugno 2022, per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal DL c.d. "Sostegni ter" entro i massimali ivi previsti per singola impresa;
 - per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 Dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - stabilito che decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (30 giugno 2022 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

4. che il presente provvedimento non modifica l'inquadramento aiuti di cui alla richiamata D.G.R. n. XI/4478 del 29 marzo 2021 e dal Bando attuativo di cui al richiamato d.d.u.o. 27 Maggio 2021 n. 7203 e che restano confermate tutte le relative disposizioni;
5. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge